

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII  
n. 89

## RISOLUZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

(Estensore PANIZZA)

*approvata nella seduta del 29 aprile 2015*

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE FISSAZIONE DEL TASSO DI ADATTAMENTO DEI PAGAMENTI DIRETTI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) n. 1306/2013 PER L'ANNO CIVILE 2015 (COM (2015) 141 DEFINITIVO)**

*Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento*

**Comunicata alla Presidenza il 6 maggio 2015**

## **INDICE**

Testo della risoluzione .....	<i>Pag.</i>	3
Osservazioni e proposte della 14 <sup>a</sup> Commissione .....	»	4

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015,

tenuto conto altresì del parere reso in data odierna dalla Commissione politiche dell'Unione europea;

premesso che:

la proposta attua, per l'anno 2016, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013, al fine di istituire una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli;

tale riserva deriva dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

il meccanismo di costituzione della riserva si basa sulla fissazione di un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento dei massimali annuali applicabili;

l'importo per la riserva delle crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti (rispetto ai 433 milioni di euro dell'anno 2015);

per coprire tale importo si applica il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno stabiliti dalla normativa europea, che saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041 per cento, applicabile ai soli pagamenti che superino l'ammontare di 2000 euro;

per esigenze di equità di tutti gli agricoltori, il tasso di adattamento si applicherà solo ai pagamenti per cui le domande di aiuto sono state presentate nell'anno civile 2015 e dalla riduzione sono esentate Bulgaria, Romania e Croazia, per le quali il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore a partire dal 2016 per Bulgaria e Romania e dal 2022 per la Croazia;

si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole.

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE  
DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

(Estensore: GINETTI)

29 aprile 2015

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che:

la proposta attua, per l'anno 2015, il disposto degli articoli 25 e 26 del regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, al fine di istituire una riserva intesa a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di crisi gravi, mediante l'applicazione di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

più in particolare, il regolamento (CE) n. 1306/2013, relativo al finanziamento, la gestione e il monitoraggio della politica agricola comune, prevede, all'articolo 25, l'istituzione di una riserva annuale volta a offrire un sostegno supplementare al settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli. Tale riserva deve derivare dall'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti attraverso il meccanismo della disciplina finanziaria;

il suddetto meccanismo è disciplinato dall'articolo 26 dello stesso regolamento n. 1306/2013, in base al quale, al fine di garantire il rispetto dei massimali annuali fissati dal quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2014-2020 per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, è necessario fissare un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento di tali misure indicano un probabile superamento dei massimali annuali applicabili;

l'importo della riserva per le crisi nel settore agricolo da inserire nel progetto di bilancio 2016 della Commissione europea ammonta a 441,6 milioni di euro a prezzi correnti. Per coprire tale importo è necessario applicare il meccanismo della disciplina finanziaria ai pagamenti diretti, nell'ambito dei regimi di sostegno elencati all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. Tali regimi di sostegno (regime di pagamento di base, regime di pagamento unico per superficie, pagamento redistributivo, pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, pagamento per le zone soggette a vincoli naturali, pagamento per i giovani agricoltori, soste-

gno accoppiato facoltativo, pagamento specifico per il cotone, regime dei piccoli agricoltori, Posei, Isole del Mare Egeo) saranno pertanto soggetti a una riduzione dell'1,393041 per cento: riduzione che, peraltro, si applicherà ai soli pagamenti che superino i 2.000 euro;

tale riduzione è limitata al necessario per garantire la creazione della riserva per le crisi nel settore agricolo, in quanto le previsioni preliminari relative ai pagamenti diretti e alle spese di mercato che devono essere fissati nel progetto di bilancio 2016 (e che ammontano complessivamente a 43.949 milioni di euro) indicano che non vi è necessità di applicare un'ulteriore disciplina finanziaria;

ricordato che:

al fine di garantire equità di trattamento per tutti gli agricoltori, il regolamento prevede l'applicazione del tasso di adattamento solo ai pagamenti per i quali le domande di aiuto siano state presentate nell'anno civile (2015) a cui si applica la disciplina finanziaria, a prescindere dal momento in cui i pagamenti sono erogati;

la riduzione dell'1,393041 per cento non si applica a Bulgaria, Romania e Croazia, paesi nei quali, nel quadro di un'introduzione graduale dei pagamenti diretti, il tasso di adattamento entrerà in pieno vigore solo a partire dal 2016 (Bulgaria e Romania) e dal 2022 (Croazia);

la Commissione, qualora Parlamento europeo e Consiglio non dovessero adottare la proposta in esame entro il 30 giugno 2015, può procedere in via diretta alla fissazione del tasso di adeguamento. La stessa Commissione può inoltre adeguare il tasso di adattamento mediante atti di esecuzione, nel caso in cui entri in possesso di nuovi elementi che rendano necessaria tale revisione, ed è tenuta a riesaminare le previsioni relative alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti in sede di elaborazione, nell'ottobre 2015, della lettera rettificativa del progetto di bilancio 2016;

valutata la relazione del Governo, inviata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo cui non vi sono margini per una trattativa negoziale tra Commissione e Stati membri, essendo le modalità e i criteri di calcolo del tasso di riduzione già stabiliti dalla normativa europea;

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

appare corretta la base giuridica utilizzata, costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente a Parlamento europeo Consiglio di stabilire l'organizzazione comune dei mercati agricoli prevista dall'articolo 40, paragrafo 1, dello stesso TFUE e le altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca;

la proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto si limita a dare puntuale applicazione al disposto di un regolamento già vigente, che interviene su una materia di competenza concorrente;

la proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi prefissati;

quanto agli aspetti di merito del provvedimento, si ritiene di dover evidenziare che potrebbero essere previsti tassi di adattamento differenziati valevoli nelle regioni degli Stati membri che versino in situazioni di crisi.



